

Dott. Giovanni Maria CONTI
Dott. Emanuela Maria CONTI
Dott. Marcello PRIORI

Dott. Domenico MAISANO
Avv. Emanuela REGAZZI
Dott. Simone DALLEDONNE
Dott. Lorenzo PICCININI
Dott. Florjan SHTYLLA

Dott. Domenico LAURENDI

Consulenti

Dott. Sergio CONTI
Dott. Oscar GOFFREDI
Dott. Paolo VILLA

Milano, 03 Ottobre 2014

SPECIALE

OBBLIGO DI VERSAMENTI TRAMITE F24 TELEMATICI

Nella speranza di fare cosa gradita, inviamo un breve promemoria relativo alle novità in merito all'obbligo di versamento con F24 telematico, decorrente dal 1° ottobre 2014.

SOMMARIO

OBBLIGO DI VERSAMENTI CON MOD. F24 SOLO TELEMATICI – DECORRENZA 1° OTTOBRE 2014	2
LIQUIDAZIONI, VERSAMENTI E RIMBORSI – VERSAMENTO TRIBUTI – COMPENSAZIONE	5

OBBLIGO DI VERSAMENTI CON MOD. F24 SOLO TELEMATICI – DECORRENZA 1° OTTOBRE 2014

Si informa che a decorrere dal 1° ottobre 2014 è introdotto l'obbligo, a prescindere dal possesso o meno della partita Iva, di procedere al versamento delle imposte e dei contributi previdenziali esclusivamente per via telematica, laddove nel Mod. F24 vengano effettuate delle compensazioni. Lo prevede l'articolo 11 del decreto legge n. 66 del 24 aprile 2014, convertito dalla legge n. 89 del 23 giugno 2014.

In particolare, la disposizione prevede:

- F24 con saldo finale sia pari a zero: da presentarsi esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dell'Agenzia delle Entrate (occorre registrarsi e ottenere il Pincode);
- F24 a debito contenente compensazioni: da pagare sia mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (vedi sopra) sia per il tramite dagli intermediari della riscossione convenzionati (ossia le banche e la poste);
- F24 di importo a debito superiore a €. 1.000,00: da pagare mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate (vedi sopra), sia per il tramite degli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa (ossia banca o poste);

In definitiva il pagamento del Modello F24 allo sportello della banca o dell'ufficio postale sarà possibile solo per F24 di importo non superiore a 1.000,00 euro non contenente alcuna compensazione.

Di seguito si riassumono i principali cambiamenti dovuti al provvedimento.

<p>F24 a zero per effetto di compensazioni.</p>	<p>Solo pagamento mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • F24 online (occorre registrarsi a Fisco Online richiedendo il Pincode e scaricare il software); • F24 web (occorre registrarsi a Fisco Online richiedendo il Pincode ma non occorre installare software). <p>Non è possibile pagare l’F24 agli sportelli, né accedendo via internet (remote banking) al proprio c/c bancario o postale.</p>	<p>È possibile rivolgersi al commercialista per il pagamento (il quale utilizzerà la procedura entratel F24 cumulativo).</p>
<p>F24 con importo a debito ma che contiene comunque compensazioni.</p>	<p>Solo pagamento mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • F24 online (occorre registrarsi a Fisco Online richiedendo il Pincode e scaricare il software); • F24 web (occorre registrarsi a Fisco Online richiedendo il Pincode ma non occorre installare software). <p>Non è possibile pagare l’F24 agli sportelli.</p>	<p>Il contribuente può anche pagare il Mod. F24 accedendo tramite internet (remote banking) al proprio conto corrente bancario e postale e utilizzare la funzione pagamento Mod. F24.</p> <p>È possibile rivolgersi al commercialista per il pagamento (il quale utilizzerà la procedura entratel F24 cumulativo).</p>
<p>F24 a debito (senza compensazioni) con importo superiore a € 1.000,00.</p>	<p>Solo pagamento mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • F24 online (occorre registrarsi a Fisco Online richiedendo il Pincode e scaricare il software); • F24 web (occorre registrarsi a Fisco Online richiedendo il Pincode ma non occorre installare software). <p>Non è possibile pagare l’F24 agli sportelli.</p>	<p>Il contribuente può anche pagare il Mod. F24 accedendo tramite internet (remote banking) al proprio conto corrente bancario e postale e utilizzare la funzione pagamento Mod. F24.</p> <p>È possibile rivolgersi al commercialista per il pagamento (il quale utilizzerà la procedura entratel F24 cumulativo).</p>

F24 a debito (senza compensazioni) con importo non superiore a € 1.000,00.	È possibile utilizzare qualunque canale. È anche possibile pagare l’F24 agli sportelli.	È possibile rivolgersi al commercialista per il pagamento (il quale utilizzerà la procedura entratel F24 cumulativo).
---	--	---

Piattaforma Fisco Online – pagamento F24 Online e F24 Web

In entrambe le modalità occorre accedere al sito dell’agenzia delle entrate per inicializzarsi e richiedere il codice PIN. Occorre indicare il reddito complessivo lordo dell’anno 2012 (unico 2013). Per le società il dato da fornire è quello del legale rappresentante. Il sistema rilascia immediatamente la prima parte del codice, mentre la seconda parte viene spedita al domicilio del contribuente. Se non riceve la comunicazione entro 15 giorni o in caso di smarrimento della comunicazione stessa, è necessario rivolgersi ad un ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate.

F24 Online

Si scarica l’apposito software dal sito dall’agenzia (ma talvolta anche le banche lo mettono a disposizione) e si effettuano i pagamenti e gli invii tramite il software. Oltre al software di compilazione l’agenzia mette a disposizione anche il software di controllo. L’addebito avviene sul conto corrente bancario o postale indicato dal contribuente. La banca deve essere convenzionata con l’Agenzia delle entrate.

F24 Web

Il servizio "F24 Web" consente ai contribuenti di compilare e trasmettere il modello di versamento F24 direttamente, senza la necessità di scaricare alcun software. Il pagamento non viene effettuato tramite carta di credito, ma con un "ordine di addebito" a beneficio dell’Agenzia sul conto corrente bancario o postale del contribuente. In caso di errore è possibile richiedere l’annullamento dei pagamenti F24 telematici fino al penultimo giorno lavorativo antecedente la data di versamento indicata nell’F24.

LIQUIDAZIONI, VERSAMENTI E RIMBORSI – VERSAMENTO TRIBUTI – COMPENSAZIONE

Cosa è	<p>I contribuenti possono versare le imposte, i contributi dovuti all'INPS e le altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti sorti nello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle altre denunce periodiche.</p> <p>Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione unico del periodo successivo.</p> <p>A parere dell'Agenzia delle Entrate, la compensazione dei tributi è una forma di estinzione dell'obbligazione tributaria non riconducibile all' art. 1241 c.c ., in quanto contraddistinta da modalità e caratteristiche diverse rispetto a quelle di matrice civilistica.</p>
Modalità di compensazione	<p>Esistono due forme di compensazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • una denominata “verticale” riguardante crediti e debiti relativi alla medesima imposta ma riferibili a differenti esercizi (ad esempio utilizzo di un credito Irpef relativo all'anno d'imposta del 2012 per pagare gli acconti Irpef dovuti per l'anno d'imposta 2013). E' rimessa al contribuente la facoltà di optare generalmente in dichiarazione per la compensazione o per il rimborso. • una denominata “orizzontale” riguardante l'utilizzo di crediti di qualunque tipo per pagare debiti di qualunque tipo (ad esempio utilizzo di un credito Irap per pagare i contributi previdenziali).
Limite massimo dei crediti compensabili per periodo di imposta	<p>Il limite massimo dei crediti che possono essere compensati "orizzontalmente" è pari a 516.456,90 euro per ciascun periodo 'imposta.</p> <p>A partire dal 2014, il limite di 516.456,90 euro è elevato a 700.000 euro (art. 9 del D. L. n. 35/2013).</p>
La gestione della compensazione dei crediti IVA	<p>Il D. L. n. 16/2012 ha stabilito che la compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, per importi superiori a 5.000 euro annui, potrà essere</p>

	<p>effettuata a partire dal giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge. Il nuovo limite di 5.000 euro decorre dal 1° aprile 2012. Al raggiungimento della soglia di 5.000 euro, per ciascun anno di riferimento, concorrono anche le compensazioni effettuate precedentemente al 1° aprile 2012.</p> <p>Dal 1° gennaio 2010 i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti relativi all'imposta sul valore aggiunto per importi superiori a 15.000 euro annui, hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità ex articolo 35, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, relativamente alle dichiarazioni dalle quali emerge il credito. In alternativa al rilascio del visto di conformità, i contribuenti per i quali è esercitato il controllo contabile ex articolo 2409 bis del codice civile, possono utilizzare la dichiarazione Iva sottoscritta dal rappresentante legale e dai soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione. I revisori devono comunque effettuare i medesimi controlli previsti per il rilascio del visto di conformità.</p> <p>I contribuenti che intendono effettuare la compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, per importi superiori a 5.000 euro annui, hanno l'obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.</p> <p>Le deleghe di versamento possono essere trasmesse:</p> <p>a) direttamente dai contribuenti mediante i canali Entratel o Fisconline;</p> <p>b) tramite gli intermediari abilitati al servizio Entratel.</p> <p>L'utilizzo dei servizi di home banking messi a disposizione dalle banche e da Poste Italiane, ovvero dei servizi di remote banking (CBI) offerti dalle banche, è consentito esclusivamente a coloro che effettuano compensazioni di crediti Iva inferiori a 5.000 euro.</p> <p>È possibile utilizzare qualunque canale. È anche possibile pagare l'F24 agli sportelli.</p>
La gestione della compensazione di altri crediti erariali	A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, i contribuenti che, ai sensi dell'art. 17 D. Lgs. 241/1997 , utilizzano in compensazione i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali , alle ritenute alla fonte di cui all'art. 3 D.P.R. 602/1973 , alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'imposta regionale

	<p>sulle attività produttive, per importi superiori a 15.000 euro annui, hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità di cui all'art. 35, comma 1, lettera a), D. Lgs 241/1997, relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito. In alternativa la dichiarazione è sottoscritta, oltre che dai soggetti di cui all'art. 1, comma 4, del regolamento di cui al D.P.R. 322/1998, dai soggetti di cui all'art. 1, comma 5, del medesimo regolamento, relativamente ai contribuenti per i quali è esercitato il controllo contabile di cui all'articolo 2409-bis del c.c., attestante l'esecuzione dei controlli di cui all'art. 2, comma 2, del regolamento di cui al D. M. 31 maggio 1999, n. 164.</p> <p>L'infedele attestazione dell'esecuzione dei controlli di cui al precedente periodo comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 39, comma 1, lettera a), primo periodo, D. Lgs. 241/1997.</p> <p>In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è effettuata apposita segnalazione agli organi competenti per l'adozione di ulteriori provvedimenti.</p>
<p>Pagamento dei debiti per imposte erariali mediante compensazione</p>	<p>Il pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali, può essere effettuato dai contribuenti mediante compensazione con i crediti relativi alle imposte medesime.</p> <p>Il pagamento in compensazione è ammesso anche per gli oneri accessori relativi alle imposte erariali iscritte a ruolo, comprensivi degli aggi e delle spese a favore dell'agente della riscossione, nonché per le imposte erariali la cui riscossione è affidata all'agente della riscossione.</p>
<p>Divieto di compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo per imposte erariali</p>	<p>A decorrere dal 1 ° gennaio 2011, la compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali, è vietata fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare superiore a 1.500 euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento.</p> <p>In particolare il divieto di compensazione riguarda le imposte dirette, le addizionali ai tributi diretti l'imposta sul valore aggiunto, l'Irap e le altre imposte indirette, con esclusione dei tributi locali e dei contributi di qualsiasi natura.</p> <p>Fra gli importi accessori da considerare sono compresi sanzioni, interessi, aggi, interessi di mora e le altre spese collegate al ruolo, quali quelle di notifica o quelle relative alle procedure esecutive sostenute</p>

	dall'agente della riscossione ed, in generale, tutte le spese rimborsabili all'agente della riscossione.
Ultimo aggiornamento	La scheda risulta aggiornata con quanto previsto dalla Legge di Stabilità 2014 (L. 27 dicembre 2013 n. 147 , comma 574).

Rimanendo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento, porgiamo i più cordiali saluti.

Conti Priori Palladino Associati

